

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1542</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COSTAMAGNA, OLIVI, CAROLI, MAGGIONI, QUILLERI, IPPOLITO, BERLOFFA, SISTO, NUCCI, LO BELLO, GEROLIMETTO**

*Presentata il 25 gennaio 1973*

**Promozione in soprannumero degli ispettori superiori con funzioni di Capo di ispettorato provinciale o compartimentale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Ci permettiamo di sottoporre alla vostra cortese attenzione la particolare situazione in cui versano gli anziani ispettori superiori dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, sebbene da tempo svolgano le funzioni di capo di ispettorato provinciale o compartimentale dell'alimentazione, causa la limitatezza delle vacanze di posti in organico, sono sempre ancorati alla stessa qualifica, senza poter intravedere alcuna ragionevole ed umana possibilità di avanzamento.

Il Parlamento, con legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, aveva, fra l'altro, riconosciuto la necessità che il Governo adottasse i dovuti provvedimenti atti ad agevolare « l'avanzamento all'attuale qualifica di direttore di divisione dei direttori di sezione ».

Purtroppo, il Ministero della riforma, disattendendo il parere della competente Com-

missione, con l'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 539, ha enormemente limitato la portata della suddetta agevolazione, permettendo, nell'arco di tre anni, la graduale promozione in soprannumero degli anziani direttori di sezione, nella modesta misura del 50 per cento; misura calcolata sulla ristretta dotazione organica dei direttori di divisione, anziché su quella più ampia dei direttori di sezione, come giustamente era stato da più parti invocato e suggerito.

Di conseguenza, secondo le nuove piante organiche e qualifiche relative dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione, stabilite con decreto ministeriale 22 marzo 1971, a fronte di centoventisette direttori di sezione ed ispettori superiori, soltanto venti potranno beneficiare delle suddette promozioni in soprannumero; promozioni che, stando ai criteri ultimamente seguiti dal consiglio di amministrazione, saranno presumibilmente

conferiti, in buona parte, ai funzionari in servizio presso la direzione generale dell'alimentazione.

Pertanto, su circa cinquanta ispettori superiori, attualmente capi di ispettorati provinciali e compartimentali dell'alimentazione, ben pochi potranno essere promossi alla qualifica di ispettore capo, mentre alla quasi totalità dei dirigenti stessi sarà, purtroppo, preclusa, in linea generale, ogni possibilità di conseguire la predetta qualifica superiore, sia per il ristretto numero delle vacanze annuali, sia per il riassorbimento dei posti in soprannumero, che decorrerà dal 1° luglio 1975.

Per contro, in base al secondo comma dell'articolo 64 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 539, tutto il personale di concetto (circa venti segretari capi), che svolge le funzioni di capo di ispettorato provinciale o compartimentale dell'alimentazione, in deroga agli articoli 16 e 53, rispettivamente del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, viene inquadrato nella carriera direttiva e *sic et simpliciter* promosso alla qualifica di ispettore capo.

Da quanto sopra esposto, appare evidente la sconcertante ingiustizia perpetrata ai danni del personale direttivo dei servizi dell'ali-

mentazione, perché non è concepibile e tanto meno umanamente possibile che tutto il personale di concetto, preposto ed eccezionalmente mantenuto alla direzione degli uffici periferici dei servizi dell'alimentazione, sia promosso in soprannumero alla qualifica di ispettore capo, mentre la maggior parte degli ispettori superiori, che svolge analoghe funzioni, venga, come dianzi specificato, iniquamente esclusa da tale promozione o, tutt'al più, relegata alla qualifica di direttore aggiunto di divisione; qualifica quest'ultima valida per i giovani laureati, ma non certo idonea agli anziani dirigenti che, ormai quasi alla fine di una alquanto modesta e travagliata carriera, riponevano ogni fiducia ed ogni speranza nelle « particolari agevolazioni d'avanzamento » previste dalla legge di delega.

Ci auguriamo e confidiamo pertanto, onorevoli colleghi, che vorrete prendere nella dovuta e benevola considerazione la grave ingiustizia sopra lamentata e vorrete dare, al fine di eliminare la sperequazione in questione, la vostra adesione all'approvazione di questa proposta di legge; proposta che non comporta alcun aggravio di spesa, atteso che gli interessati, per l'anzianità maturata nella carriera, hanno già raggiunto ed in molti casi superato lo stipendio iniziale della tanto attesa e meritata qualifica superiore.

**PROPOSTA DI LEGGE****ARTICOLO UNICO.**

Gli impiegati della carriera direttiva dei servizi dell'alimentazione del Ministero della agricoltura e delle foreste che, alla data del 31 dicembre 1970, rivestivano la qualifica di ispettore superiore, con almeno dieci anni di effettivo complessivo servizio e che al 30 giugno 1972 esercitavano le funzioni di capo di ispettorato provinciale o compartimentale dell'alimentazione, sono promossi in soprannumero, mediante scrutinio per merito comparativo, alla qualifica di ispettore capo, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 539.

I suddetti posti in soprannumero saranno gradualmente riassorbiti conformemente a quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 65 del summenzionato decreto presidenziale.

Alle spese, derivanti dall'applicazione del presente articolo, si farà fronte con le economie provenienti dal riassorbimento degli scatti retroattivi e convenzionali, ultimamente acquisiti dagli interessati, in virtù degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.